



COMUNE DI PIATEDA
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

Art. 3 – Ambito di intervento

Art. 4 – Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

Art. 5 - Requisiti richiesti

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

Art. 7 - Selezione del volontario civico

Art. 8 – Espletamento dei servizi

Art. 9 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

Art. 10 – Doveri del volontario

Art. 11 – Cessazione della collaborazione

Art. 12 – Uso delle attrezzature

Art. 13 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Comune di Piateda riconosce e valorizza la funzione del servizio di volontariato civico comunale, quale espressione concreta di partecipazione attiva del singolo cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, con lo scopo di soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio della comunità e del bene comune.

2. Il volontariato civico individuale svolto sul territorio comunale è quindi l'espressione della coscienza civica della Comunità locale amministrata, protagonista di azioni e interventi che hanno lo scopo di rigenerare e sviluppare i beni comuni a corrispettivo sociale, cioè:

- rafforzare i legami sociali nelle diverse generazioni;
- promuovere la partecipazione di tutti, comprese le persone deboli e svantaggiate alla vita sociale;
- promuovere, valorizzare, curare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, gli immobili pubblici e ad uso pubblico, le infrastrutture pubbliche, le attività ricreative e educative, le attività di istruzione e di formazione.

3. Il presente Regolamento disciplina il servizio di volontariato civico comunale, riconoscendo e valorizzando l'azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà, la quale, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo, poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il servizio di volontariato civico comunale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o continuativo, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile.

2. Il servizio civico è svolto da cittadini singoli, in forma volontaria e gratuita, e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi organizzati ed erogati direttamente o indirettamente dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Il servizio di volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente vietate o riservate, da leggi, regolamenti comunali e dallo Statuto comunale ad altri soggetti.

2. L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere sul territorio comunale attraverso prestazioni personali, in modo temporaneo o continuativo, individualmente o in gruppi.

3. Le finalità del servizio civico volontario sono le seguenti:

a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;

b) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;

c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

4. Il volontariato civico si svolge nei seguenti ambiti:

- Socioassistenziale ed educativo (ad esempio: supporto alla gestione e alle attività del servizio di aggregazione adulti e anziani, attività di sostegno alle persone svantaggiate, attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus, ecc.)

- Tutela ambientale, valorizzazione del territorio comunale, creatività urbana (ad esempio: ideazione e/o realizzazione di opere e installazioni artistiche e/o decorative, ecc.);

- Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali (ad esempio: manutenzione delle aree giochi, pulizia di strade, marciapiedi, sentieri e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza del Comune, lavori di piccola manutenzione, sorveglianza piazzola comunale ecc.);

- Cultura, turismo e tempo libero (ad esempio: attività di supporto all'organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale, artistico e folkloristico organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione di sale pubbliche, supporto alla gestione e alle attività della biblioteca ecc.)

- Sport (ad esempio: attività di supporto all'organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere sportivo organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, ecc.);

5. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

6. In occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, la Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti.

Articolo 4 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. Il Comune di Piateda istituisce l'Albo dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di attività, nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche elencate nel precedente art. 3, comma 4.
2. Il Registro dei volontari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. La disponibilità del volontario è revocabile in qualsiasi momento:
 - per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti;
 - per motivi personali degli interessati stessi;
 - per il venir meno dei requisiti soggettivi del volontario elencati nel successivo articolo.
4. La revoca della disponibilità avviene con un preavviso minimo di sette giorni.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta al Responsabile dell'Area Tributi, Commercio e GAP.

Articolo 5 - Requisiti richiesti

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Età non inferiore ad anni 16;
 - b. Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c. Assenza di condanne e di procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Possono essere iscritti nell'Albo comunale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.
4. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata all'Ufficio protocollo del Comune di Piateda mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali e sul sito web istituzionale.
5. La persona, al momento della richiesta di iscrizione, potrà comunicare la propria disponibilità per una o più ambiti di attività di cui all'art. 3, comma 4.

6. Nella richiesta di iscrizione devono essere indicati, oltre a quanto elencato nel precedente art. 5:

- a. le generalità complete del volontario e la sua residenza, i recapiti telefonici, mail o eventuale PEC;
- b. le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e l'eventuale disponibilità in termini di tempo;
- c. l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
- d. eventuali esperienze maturate e/o titoli professionali utili all'espletamento delle attività scelte.

7. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile del servizio che detiene il Registro. Il Responsabile provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

8. Il provvedimento finale è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 7 – Selezione del volontario civico

1. I volontari civili da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati previa consultazione dell'istanza di iscrizione, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civili;
- b) idoneità all'attività da assegnare, tenendo conto di:
 - precedenti attività lavorative svolte;
 - livello preparazione specifica dimostrata;
 - età in relazione all'incarico;
 - attitudini e capacità fisiche.

2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

3. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

Articolo 8 - Espletamento dei servizi

1. I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno definiti in appositi progetti approvati dalla Giunta Comunale.

2. I progetti dovranno indicare:

- a) la specifica attività che si intende svolgere con l'impiego dei volontari civili, indicandone, laddove possibile in ragione della tipologia di attività, durata, modalità e luogo di svolgimento;

- b) il nominativo di un Responsabile, il quale sarà il referente del Comune per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte, definendo un calendario puntuale delle stesse;
- c) gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché sul rapporto di collaborazione.
2. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
3. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei volontari civici contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività, come declinate nel calendario redatto dal Responsabile.
4. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del volontario civico, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa e dalla formazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Articolo 10 - Doveri del volontario

1. Ciascun volontario civico è tenuto a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento comunale;
 - b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
 - c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;

- d) tenere un comportamento verso i dipendenti comunali ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
- e) astenersi, durante il servizio volontario, da attività estranee al servizio stesso;
- f) comunicare tempestivamente al Responsabile di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- g) segnalare al Responsabile di riferimento, tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

2. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.

3. Il volontario civico è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia il diritto, notizie circa atti e fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Art. 11 – Cessazione della collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
- a. da essa possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - b. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento;
 - d. siano accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, incluse anche le inosservanze alle disposizioni dettate dal Responsabile a cui è assegnato il progetto di volontariato.

2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettera d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 12 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito conferito, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

2. Le attrezzature vengono assegnate e riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

3. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione di cui all'art. 10 delle preleggi.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.